



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 13 DEL 30-03-2017

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

BOMPRESZI ANDREA	P	COPPA LAURA	P
QUAJANI FIORENZO	P	GAMBIOLI GRAZIANO	P
CESARETTI MATTEO	P	RENZONI MARCO	P
ROSORANI SIMONETTA	P	ROSSI GIANCARLO	P
MONTALBINI MARINO	P	GAGLIARDI ALESSIO	A
GIULIONI LUCA	P	PALAZZESI STEFANIA	A
PAPI TEO	P		

Assegnati n. 13. In carica n.13. Presenti n. 11. Assenti n. 2.

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Sig. Palatroni Dott.Ssa Lucia

Assume la presidenza il Sig. BOMPRESZI ANDREA Sindaco

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

GIULIONI LUCA
GAMBIOLI GRAZIANO
ROSSI GIANCARLO



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Su proposta dell'Assessore al bilancio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.L.244/2016, decreto mille proroghe 2017, che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2017 al 31/03/2017;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente al Titolo 3 - Tributo comunale per i Servizi Indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dell'08.09.2014, e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati e di aree fabbricabili, esclusa l'abitazione principale del possessore e dell'utilizzatore, con esclusione comunque dei terreni agricoli e con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- ai sensi dell'art.1, c.14, let.a-b, della L. 208/2015, a decorrere dall'01/01/2016, sono escluse dalla tassazione le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, eccetto quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e che tale esclusione è applicata anche alle fattispecie equiparate all'abitazione principale ai fini IMU (abitazioni di pensionati o disabili ricoverati in modo permanente, soggetti AIRE pensionati all'estero, unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci, fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, immobile posseduto dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia);
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore e dell'80% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

RILEVATO che in base all'art. 29 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2017, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono di seguito riportati:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI ALLA CUI COPERTURA E' DIRETTA LA TASI
Servizio di polizia locale	€ 202.000,00
Servizio di illuminazione pubblica	€ 108.500,00
Servizi di protezione civile	€ 2.000,00

CONSIDERATO che il gettito TASI incassato per l'anno 2016 ammonta a € 7.000,00;

RILEVATO che l'art.1, comma 26, L. 208/2015 dispone la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 29 in data 11/08/2015, con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stata decisa l'applicazione della TASI nella seguente misura:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (escluse le cat.A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie (C/2 – C/6 – C/7)	2,5 per mille
Abitazione principale (cat.A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie (C/2 – C/6 – C/7)	0,7 per mille
Unità immobiliari equiparate per legge all'abitazione principale: a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari b) Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali c) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio d) Un unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza, non locato per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica	2,5 per mille
Unità immobiliare e relative pertinenze (nel limite di una unità per ogni	2,5 per mille



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

fattispecie compresa nelle cat. C/2-C/6-C/7), posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia locata	
Una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (nel limite di una unità per ogni fattispecie compresa nelle cat. C/2-C/6-C/7), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. <i>N.B. la TASI si applica in misura ridotta di due terzi. Per ottenere l'agevolazione i soggetti interessati devono presentare apposita autocertificazione attestante il requisito di pensionato richiesto dalla norma di legge.</i>	2,5 per mille
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, in cui il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale	2,5 per mille
Tutti gli altri fabbricati non compresi nei casi precedenti	0,0 per mille
Aree edificabili e terreni	0,0 per mille

DATO atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 19/04/2016 sono state confermate, per il 2016, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) stabilite per l'anno 2015 come di seguito indicato:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2016

Fattispecie	Aliquota %
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie	0,53%
Abitazioni, e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, concesse in uso gratuito a parenti ascendenti, discendenti o collaterali fino al quarto grado, a condizione che nelle stesse i parenti in questione abbiano stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla copia del contratto di comodato d'uso, regolarmente registrato, e da apposita comunicazione presentati dal concedente all'ufficio tributi.	0,76%
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, a condizione che nelle stesse il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale e il soggetto passivo presenti, all'ufficio tributi, copia del contratto di locazione regolarmente registrato	0,65%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,04%
Altri fabbricati e aree edificabili	1,04%
Abitazioni tenute a disposizione	1,04%
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

DATO atto che rimangono assoggettati al tributo, nel Comune di Arcevia, soltanto gli immobili concessi in locazione, per la quota di competenza del possessore in



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

quanto non si realizza, per esso, la destinazione ad abitazione principale, e stimato pertanto in €. 7.000,00 il gettito TASI per l'anno 2017:

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di continuare a finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura suesposta;

VERIFICATO che le aliquote anzidette rispettano anche per il 2017 tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare i limiti di cui all'art. 1, comma 677 primo periodo, della L. 147/2013, come modificato dall'art.1, comma 28 della L. 208/2015;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:

- il D.L. 244/2016, decreto mille proroghe 2017, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, let.e), della L. 208/2015, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il termine perentorio del 14 ottobre;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri tecnico e contabile, allegati alla presente proposta, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte del responsabile del servizio, e del responsabile dei servizi finanziari e contabili;

PROPONE

- 1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2017, tenendo conto delle nuove esclusioni di legge:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale (escluse le cat.A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie (C/2 – C/6 – C/7)	0,0 per mille
Abitazione principale (cat.A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie (C/2 – C/6 – C/7)	0,7 per mille
Unità immobiliari equiparate per legge all'abitazione principale: a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari b) Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali c) Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio d) Un unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza, non locato (per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica)	0,0 per mille
Unità immobiliare e relative pertinenze (nel limite di una unità per ogni fattispecie compresa nelle cat. C/2-C/6-C/7), posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia locata	0,0 per mille
Una ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (nel limite di una unità per ogni fattispecie compresa nelle cat. C/2-C/6-C/7), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. <i>N.B. Per ottenere l'agevolazione i soggetti interessati devono presentare apposita autocertificazione attestante il requisito di pensionato richiesto dalla norma di legge.</i>	0,0 per mille
Abitazioni locatate e relative pertinenze nel limite massimo di una unità per ogni fattispecie, in cui il locatario in questione abbia stabilito la propria residenza	2,5 per mille



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

anagrafica e la propria dimora abituale <i>(è dovuta solo la quota in capo al proprietario pari all'80% dell'imposta)</i>	
Tutti gli altri fabbricati non compresi nei casi precedenti	0,0 per mille
Aree edificabili	0,0 per mille

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- 3) di non prevedere alcuna detrazione di imposta per il medesimo anno 2017;
- 4) di stimare in €. 7.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 5) di stabilire in €. 312.500,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze di bilancio:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI ALLA CUI COPERTURA E' DIRETTA LA TASI
Servizio di polizia locale	€ 202.000,00
Servizio di illuminazione pubblica	€ 108.500,00
Servizi di protezione civile	€ 2.000,00

- 6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14, let.e), della L. 208/2015.

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di conferire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Udita l'introduzione del Sindaco;

Il suddetto intervento, registrato e conservato agli atti, è riportato nel verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri votanti n. 11
Voti contrari n. 2 (Renzoni Marco e Rossi Giancarlo)
Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, alla presenza degli scrutatori ricognitori di voto, che presenta il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri astenuti n. 0
Consiglieri votanti n. 11
Voti contrari n. 2 (Renzoni Marco e Rossi Giancarlo)
Voti favorevoli n. 9

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

ATTESTAZIONI E PARERI AI SENSI DEL D.LVO. N. 267 DEL 18.08.2000.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

F.to Dott. Marcantoni Andrea

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FUNZIONALE

F.to Dott. Marcantoni Andrea



COMUNE di ARCEVIA

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

PRESIDENTE

Sindaco

F.to BOMPREZZI ANDREA

SEGRETARIO GENERALE

F.to Palatroni Dott.Ssa Lucia

IL CONSIGLIERE

F.to QUAJANI FIORENZO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale

il 13-04-2017 per quindici giorni.

SEGRETARIO GENERALE

F.to Palatroni Dott.Ssa Lucia

Il presente é copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Arcevia, _____

SEGRETARIO GENERALE

Palatroni Dott.Ssa Lucia

La presente delibera, pubblicata il 13-04-2017 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta.

Arcevia,

SEGRETARIO GENERALE

F.to Palatroni Dott.Ssa Lucia